

CONSEGNA DEL PREMIO VOX CANONICA 2026
ALLA PROF.SSA MARIA D'ARIENZO
18 GIUGNO 2026, CAMPIDOGLIO, SALA DEL CARROCCIO, ROMA

Il concetto di rappresentanza nel diritto canonico

Maria d'Arienzo

Rivolgo un cordiale saluto alle Autorità civili ed ecclesiastiche, alle colleghe e ai colleghi, agli organizzatori di questa iniziativa, in particolare al Dott. Rosario Vitale, Fondatore di *Vox Canonica*, e al Dott. Andrea Micciché che modera questo incontro.

È per me davvero un onore essere qui a Roma nella Sala del Carroccio del Palazzo del Campidoglio. Il conferimento del premio *Vox Canonica* 2026 non solo rappresenta un apprezzamento per il lavoro svolto in tutti questi anni, ma mi incoraggia a proseguire con ancora maggiore entusiasmo nella ricerca e nello studio del diritto canonico. Desidero, pertanto, esprimere ancora una volta la mia più sincera gratitudine alla Redazione di *Vox Canonica* per avermi voluto insignire di questo riconoscimento, consapevole che ogni risultato scientifico è sempre il frutto di un cammino condiviso con molte persone.

In questa occasione il mio pensiero va innanzitutto ai miei Maestri, dai quali ho ricevuto non solo insegnamenti scientifici preziosi, ma anche la testimonianza solida di una passione autentica per lo studio del diritto canonico. Con loro ho avuto il privilegio di collaborare per anni, condividendo attività di ricerca, esperienze accademiche e momenti di confronto che hanno contribuito in modo significativo alla mia crescita umana e professionale.

Ho scelto di approfondire nella mia *Lectio* il rapporto tra partecipazione, rappresentanza e sinodalità nell'ordinamento canonico. Si tratta di una tematica che negli ultimi anni ha ricevuto nuovo impulso grazie al processo sinodale promosso da Papa Francesco. Tale processo, culminato nelle riflessioni del Sinodo dei Vescovi sulla

sinodalità¹, ha riportato al centro del dibattito ecclesiale il ruolo dei fedeli nella vita della Chiesa e le modalità attraverso le quali la loro partecipazione si realizza nelle istituzioni ecclesiastiche.

In tale prospettiva, appare particolarmente interessante interrogarsi sul significato che il diritto canonico attribuisce ai concetti di *partecipazione* e di *rappresentanza* e sul modo in cui essi si inseriscono nella struttura gerarchica e comunionale della Chiesa.

1. Premessa

Il Documento finale del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità definisce specificatamente le forme di partecipazione dei fedeli alle istituzioni di governo della Chiesa², ponendosi nel solco dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II che ha ispirato la revisione del Codice di Diritto Canonico del 1983.

In particolare, il Libro II (*De Populo Dei*) del vigente *Codex* segna il superamento della concezione della Chiesa cattolica quale *societas iuridice perfecta* - elaborata e sviluppata nei trattati di diritto pubblico ecclesiastico prima del processo di codificazione come reazione e difesa dell'indipendenza e autonomia della Chiesa rispetto alle dottrine giurisdizionaliste statali - che era stata sviluppata giuridicamente in modo compiuto nel Libro II del Codice pio - benedettino.

La nuova ecclesiologia, già delineata nell'enciclica *Mystici Corporis* di Pio XII³, trova la sua organica definizione nel Concilio Vaticano II. Come è noto, la Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* dichiara la specificità della natura comunitaria della Chiesa, «realità complessa costituita da un elemento umano e da un elemento divino strettamente legati»⁴, nonché la struttura della sua organizzazione

¹ *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione. Documento finale*, XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, Paoline, Milano, 2024.

² *Ibidem*.

³ Pio XII, Lettera enciclica *Mystici Corporis* (29 giugno 1943), in *Acta Apostolicae Sedis* 35 (1943), pp. 193-248.

⁴ *Lumen gentium*, n. 8.

gerarchica, quale elemento costitutivo della sua istituzione. Tale ecclesiologia sarà ripresa dal Codice del 1983 in linea con il primo principio di revisione del Codice di Diritto Canonico elaborato dal Sinodo dei Vescovi del 1967⁵.

È su questa specificità che si fonda la concezione del sacerdozio comune dei fedeli che con il battesimo sono resi partecipi delle tre funzioni dell'insegnamento, della santificazione e del governo della Chiesa in comunione con quanti sono stati consacrati e costituiti per servire specificamente il popolo di Dio.

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 – preceduto dal progetto mai promulgato della *Lex Ecclesiae Fundamental* – ha recepito tale concezione dell'organizzazione ecclesiale. Pur non riprendendo la distinzione concettuale della Costituzione dogmatica *Lumen gentium* tra il sacerdozio comune e quello ministeriale⁶, il can. 208 CIC che descrive i doveri e i diritti di tutti i fedeli afferma l'uguaglianza nella dignità e nell'azione di tutti i battezzati per l'edificazione del Corpo di Cristo, aggiungendo al can. 1008, in riferimento allo *status* dei ministri sacri, «*secundum propriam cuiusque condicionem et munus*». Questa espressione traduce non solo la concezione della partecipazione dei fedeli con *status* diversi, ma anche l'importanza di una organizzazione che rifletta la natura comunitaria specifica della Chiesa⁷.

È su tali presupposti giuridico-ecclesiologici che si è assistito allo sviluppo postconciliare di diverse istituzioni. Alcune sono antiche, come i concili ecumenici, a livello universale, e i concili particolari all'interno dei raggruppamenti di Chiese particolari, la cui convocazione è espressamente auspicata dal Documento finale

⁵ *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, approvati dall'assemblea sinodale il 7 ottobre 1967, in *Communicationes*, 1 (1969), pp. 77-85.

⁶ *Lumen gentium*, n. 10.

⁷ *Principia quae Codicis Iuris Canonici dirigant*, 7 ottobre 1967, in *Communicationes*, 1, 1969, pp. 78-79.

dell'ultimo Sinodo dei Vescovi⁸. Altre sono più recenti, come le strutture diocesane quali il consiglio presbiterale, il collegio dei consultori e il consiglio diocesano per gli affari economici⁹.

Tutte queste istituzioni hanno una dimensione sinodale. È ad esse che si riferisce Papa Francesco per illustrare il «dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali»¹⁰, poiché si pongono come luoghi privilegiati in cui, come già il Pontefice affermava nella sua prima Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*: «ogni battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il livello di formazione nella fede, è soggetto attivo dell'evangelizzazione»¹¹. In tale affermazione si esprime pienamente il significato che i concetti di partecipazione e di rappresentanza assumono nell'ordinamento canonico.

2. La rappresentanza nel Codice vigente.

Nell'ordinamento della Chiesa, con la sinodalità¹² si declina sul piano teologico ed ecclesiologico il principio giuridico «*Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet*» (Ciò che riguarda tutti deve essere trattato e approvato da tutti)¹³. Sotto questo profilo, il diritto canonico contemporaneo sembrerebbe condividere con le società moderne la tensione verso l'implementazione della democrazia partecipativa, intesa quale insieme di strumenti e procedure volte a

⁸ Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione. Documento finale, cit., n. 129.

⁹ Cfr. P. Erdö, *La partecipazione sinodale nel governo della Chiesa. Problemi circa gli organi sinodali con potere di governo*, in *Ius Ecclesiae*, 10 (1998), pp. 89–107.

¹⁰ Francesco, *Discorso in occasione della Commemorazione del 50° anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei Vescovi (17 ottobre 2015)*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), p. 1140.

¹¹ Francesco, *Esortazione apostolica Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), in *Acta Apostolicae Sedis* 105 (2013), p. 1070, n. 120.

¹² Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione. Documento finale, cit., nn. 79–108.

¹³ Commissione Teologica Internazionale, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa* (2 marzo 2018), n. 65.

coinvolgere direttamente i membri della comunità nei processi decisionali che li riguardano.

Le istituzioni sinodali sono preordinate, almeno in parte, a perseguire tale finalità, garantendo la rappresentanza dei fedeli¹⁴ attraverso il coinvolgimento di membri appartenenti sia alla Chiesa universale, sia alle Chiese particolari. Il diritto particolare degli statuti e dei regolamenti promulgati dalle autorità poste a capo delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti prevede un'effettiva partecipazione comunitaria delle diverse categorie di fedeli¹⁵. Ed è nell'emanazione del diritto particolare che emergono le questioni concrete relative alla rappresentanza delle persone e dei gruppi.

Nel testo codificato il termine “rappresentanza” è utilizzato non molto frequentemente¹⁶. A parte le ipotesi di rappresentanza legale della persona giuridica –nell’accezione tipica del diritto secolare¹⁷ –, nel *Codex* il termine compare solo in due casi: in primo luogo, per fondare teologicamente e spiritualmente il rapporto di cristiana obbedienza dei fedeli a quanto dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa i sacri Pastori, «*in quanto rappresentano Cristo*»¹⁸; in secondo luogo, nei canoni relativi alle istituzioni sinodali delle comunità organizzate gerarchicamente, per qualificare il ruolo del consiglio presbiterale, definito come

¹⁴ In questo senso, cfr. *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione. Documento finale*, n. 127: «Nelle Assemblee ecclesiali (regionali, nazionali, continentali) i membri, che esprimono e rappresentano la varietà del Popolo di Dio (Vescovi compresi), partecipano al discernimento che permetterà ai Vescovi, collegialmente, di assumere le decisioni alle quali sono tenuti in forza del ministero loro affidato».

¹⁵ M. d'Arienzo, *Concili particolari e sinodalità*, in G. Eisenring, E. Fiocchi Malaspina (a cura di), *Cristianesimo e sinodalità. Un dialogo tra diritto, storia e teologia*, Eupress FTL, Lugano, 2024, pp. 159-173.

¹⁶ Cfr. P. Gherri (a cura di), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della IV Giornata Canonistica Interdisciplinare*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2010; P. Sykora, *Il concetto giuridico di rappresentanza e la costituzione gerarchica della Chiesa*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2016.

¹⁷ Cann. 118, 1419 § 2, 1480 CIC.

¹⁸ Can. 212 § 1 CIC.

l'organismo che *rappresenta i sacerdoti della diocesi*¹⁹. Tale ultima espressione non è ripresa nel Documento magisteriale finale del Sinodo dei Vescovi del 2023 -2024.

La rara ricorrenza del lemma *rappresentanza* nel *Codex* si spiega con la sua potenziale ambiguità concettuale, come dimostra il dibattito che ha animato la Commissione di revisione del Codice del 1983 durante la stesura del can. 342²⁰. Nel Codice vigente, questo canone descrive il Sinodo dei Vescovi come l'assemblea dei Vescovi scelti dalle varie regioni del mondo, convocati in tempi determinati per favorire una stretta unione tra il Romano Pontefice e l'episcopato. Il legislatore universale che ha promulgato il Codice, difatti, non ha ripreso l'espressione dell'art. I del Motu Proprio *Apostolica sollicitudo* di Paolo VI, che evocava una rappresentanza dei Vescovi membri del sinodo che agiscono in nome di tutto l'episcopato cattolico (*partem agens totius catholici episcopatus*)²¹, abitualmente tradotta nelle diverse lingue con il termine «rappresentante».

Questa formulazione, tratta direttamente dal decreto conciliare *Christus Dominus* (n. 5), è stata esclusa in sede di codificazione in quanto non corrispondeva fedelmente all'ecclesiologia di *Lumen gentium*, dove si afferma che ogni Vescovo rappresenta la propria Chiesa e che tutti insieme, con il Romano Pontefice, rappresentano la Chiesa universale (LG 23). La Commissione ha così precisato che la sollecitudine di ciascun Vescovo verso la Chiesa universale si fonda sulla sua appartenenza al Collegio episcopale e sul suo ruolo di successore degli Apostoli²². Sulla stessa linea, creando il Sinodo dei Vescovi come organismo consultivo a sostegno del Papa, Paolo VI

¹⁹ Cann. 495 § 1 e 499 CIC.

²⁰ Cfr. *Communicationes*, 14 (1982), pp. 92-93.

²¹ Paolo VI, *Motu Proprio Apostolica sollicitudo* (15 settembre 1965), in *Acta Apostolicae Sedis* 57 (1965), p. 776. Cfr. P. Valdrini, *Il Sinodo dei vescovi nel pontificato di Papa Francesco. Riflessioni di un canonista*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. Fumagalli Carulli e A. Sammassimo, Vita e Pensiero, Milano, 2015, pp. 477-489.

²² Cfr. *Communicationes*, 14 (1982), pp. 92-93.

scelse di non dare seguito alla proposta, avanzata da alcuni Vescovi, di affidare a un consiglio permanente la rappresentanza del Collegio episcopale²³.

3. Una questione ecclesiologica. Le due accezioni di *rappresentanza*

Tale riferimento alla *Lumen gentium* dimostra che l'introduzione della categoria della *rappresentanza* nel diritto della Chiesa è innanzitutto una questione ecclesiologica che riguarda la natura stessa dell'istituzione e che si colloca all'interno di una lunga tradizione storica nata con la filosofia nominalista, la cui stagione fu determinante per l'evoluzione del pensiero ecclesiologico.

Il contributo scientifico di Georges de Lagarde della metà del secolo scorso su “*L'idée de représentation dans les œuvres de Guillaume d'Ockham*” ha dimostrato che, nei primi anni del XIV secolo, il termine *representare* ha cominciato ad assumere contorni definiti, forieri del significato che le società gli attribuiscono oggi²⁴.

Guglielmo di Ockham ne ha tratto conseguenze sul piano dell'ecclesiologia. Teorizzando un orizzonte incentrato sulla soggettività e sulla libertà, l'autore opera una rilettura della *congregatio fidelium* – che aveva un valore organico legato al mistero sacramentale del Corpo di Cristo – in una semplice realtà che si esaurisce nella pluralità degli individui credenti che la compongono²⁵.

²³ Cfr. A. Indelicato, *Il Sinodo dei vescovi. La collegialità sospesa* (1965-1985), Il Mulino, Bologna, 2008.

²⁴ G. de Lagarde, *L'idée de représentation dans les œuvres de Guillaume d'Ockham*, in *Studies presented to the International Commission for the history of representative and parliamentary institutions, I (Études présentées à la Commission internationale pour l'histoire des assemblées d'État)*, Éditions de la Librairie encyclopédique, Bruxelles, 1967, pp. 19-45.

²⁵ William of Ockham, *Dialogus*, Part 1, Books 1–5, edited by J. Kilcullen and J. Scott, Oxford University Press for the British Academy, Oxford, 2020, I, 4, p. 12. Sul punto, vedasi G. de Lagarde, *L'idée de représentation dans les œuvres de Guillaume d'Ockham*, cit., p. 31.

Tale impostazione ha influenzato la riflessione luterana e le successive ecclesiologie protestanti²⁶, alimentando una diffidenza strutturale nella canonistica verso il concetto di «rappresentanza», alla quale la tradizione canonica ha opposto una concezione della comunità ecclesiale che non può essere ridotta sul piano ecclesiologico a una semplice molteplicità di fedeli che professano la stessa fede. Il rifiuto delle teorie conciliariste, nonché delle visioni che concepivano la Chiesa come un *collegium* o associazione, ha condotto la canonistica all'elaborazione dell'ecclesiologia della *societas iuridice perfecta* al fine di garantire la sovranità e l'autonomia della Chiesa, nonché la specificità dei suoi principi organizzativi²⁷.

Un vero cambiamento si è avuto soltanto con il Concilio Vaticano II e con il dibattito che lo ha preceduto. Superando il modello precedente, il Concilio ha valorizzato il ruolo del battesimo, che dona a ogni fedele lo *status* sacramentale di partecipe della vita della comunità. Allo stesso tempo, ha riconfermato il ruolo specifico dei ministri ordinati, chiamati a promuovere e custodire attivamente l'unità del Corpo di Cristo.

Il concetto di rappresentanza in un primo significato esiste nell'attuazione della partecipazione delle persone, legata all'idea di responsabilità e di corresponsabilità all'interno della Chiesa cattolica²⁸. Il diritto canonico contiene e promuove procedure volte a mettere in atto strumenti che consentano alle diverse categorie di persone di partecipare in modo attivo alle istituzioni sinodali²⁹.

L'esame dei canoni rivela, però, anche un ulteriore significato del concetto di rappresentanza che non attiene soltanto al legame tra i singoli fedeli e la comunità di cui fanno parte, ma riguarda la comunità

²⁶ *Ivi*, p. 43.

²⁷ Cfr. R. Minnerath, *Le droit de l'Église à la liberté: du Syllabus à Vatican II*, Éditions Beauchesne, Paris, 1982.

²⁸ M. d'Arienzo, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2012, passim.

²⁹ *Ibidem*.

ecclesiale stessa, unita in modo visibile dalla professione di fede, dai sacramenti e dal governo ecclesiastico³⁰, che deve essere “rappresentata” in quanto tale poiché la sua esistenza non dipende unicamente dalla volontà dei singoli membri. Questa concezione di una comunità la cui unità deve essere rappresentata spiega il funzionamento delle istituzioni sinodali, in cui il ministro ordinato — sia esso il Papa o il Vescovo diocesano a seconda dei casi — conserva il potere di approvare, confermare o promulgare le decisioni maturate in forma partecipativa³¹.

4. Le forme giuridiche di *rappresentanza nel Codex vigente*

Nel testo del Codice vigente, il termine «rappresentanza» assume due significati distinti, cui corrispondono due differenti forme giuridiche. La prima concerne la qualificazione dello *status* delle persone che partecipano alle istituzioni sinodali. A questo proposito, il Codice sceglie accuratamente una terminologia volta ad escludere qualsiasi idea di delega da parte della comunità: nel sinodo diocesano, i partecipanti sono definiti *delecti* (*coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis*)³², vocabolo latino che evoca una selezione; nel consiglio presbiterale, i membri, anche se per metà eletti, sono qualificati come *designati* (*ad designationem quod attinet sodalium consilii presbiteralis*)³³, termine applicato anche ai fedeli del consiglio pastorale³⁴; nei concili particolari, accanto ai membri di diritto (*membra nata*), come i vicari generali ed episcopali,

³⁰ Can. 205 CIC.

³¹ Cann. 341, 343, 466 CIC. Cfr. *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione. Documento finale*, cit., n. 92.

³² Can. 460 CIC (dove il testo parla di «*delecti*» in relazione alla composizione dell'assemblea sinodale).

³³ Can. 497 CIC.

³⁴ Can. 512 CIC.

i soggetti eletti dai consigli diocesani vengono semplicemente definiti *vocati*³⁵.

La seconda forma di rappresentanza riguarda le modalità di composizione delle assemblee sinodali, nelle quali, accanto ai membri eletti, sono presenti componenti nominati liberamente dal ministro che l'organismo collegiale deve assistere.

Nel sinodo diocesano, il Vescovo gode della facoltà di convocare liberamente ulteriori membri — chierici, membri di istituti di vita consacrata o laici — in aggiunta ai soggetti tenuti a parteciparvi *ex officio* ai sensi del can. 463³⁶. Nel consiglio presbiterale, il vescovo diocesano può nominare autonomamente una quota di componenti ai sensi del can. 497. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie del Sinodo dei Vescovi, infine, accanto ai membri eletti o designati in ragione del proprio ufficio, il Romano Pontefice nomina liberamente persone di sua diretta scelta³⁷.

Ciò dimostra come la «rappresentanza» nel diritto canonico, lungi dall'esaurirsi nell'accezione propria degli ordinamenti secolari, risulti funzionale non solo a rendere effettiva la partecipazione dei fedeli, ma anche a soddisfare l'esigenza ecclesiologica di garantire la diversità e l'unità della Chiesa³⁸.

Il modo in cui il can. 512 disciplina il consiglio pastorale diocesano conferma questa lettura. Sebbene il *Codex* al § 1 qualifichi i fedeli membri quali designati al consiglio pastorale³⁹ e al § 2 anche come «deputati» (*deputantur*)⁴⁰, tale consiglio non è un organo di governo,

³⁵ Can. 443 CIC. Cfr. M. d'Arienzo, *La sinodalità nei raggruppamenti delle Chiese particolari. La collegialità sinodale*, in V. Buonomo, M. d'Arienzo, O. Échappé (a cura di), *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2022, pp. 528-542.

³⁶ Can. 463 § 2 CIC.

³⁷ Can. 346 § 1 e § 2 CIC.

³⁸ *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione. Documento finale*, cit., n. 127.

³⁹ Can. 512 § 1 CIC.

⁴⁰ Can. 512 § 2 CIC.

bensi una struttura di sostegno all'attività pastorale del Vescovo. La disposizione codiciale precisa infatti che i suoi membri devono essere scelti in modo da rispecchiare l'intera porzione del Popolo di Dio che costituisce la diocesi, tenendo conto delle diverse aree geografiche, delle condizioni sociali e professionali, nonché dell'effettivo apporto fornito da ciascuno all'apostolato.

A tal fine, è degno di nota rilevare che sebbene il canone eviti l'utilizzo della forma verbale "*repraesentantur*", preferendovi quella di *configuratur*⁴¹, nella traduzione italiana del Codice (al pari di quella francese, *représentée*) l'espressione è stata tradotta dal latino con il lemma «rappresentata». La versione spagnola si rivela invece ben più fedele allo spirito del Codice traducendo l'espressione con il termine *reflejada* («riflessa»). Tale impostazione è stata condivisa anche nelle traduzioni tedesca (*widerspiegelt*) e inglese (*reflect*).

Anche da queste riflessioni semantiche emerge che la creazione delle istituzioni sinodali riflette la formazione o la modellazione di un'assemblea destinata a esprimere la natura intima della comunità e il suo carattere proprio e a rappresentare la comunità prima ancora che categorie di individui.

Un'ulteriore e definitiva conferma si riscontra nella disciplina degli Istituti di vita consacrata. Ai sensi del canone 631, §1 la suprema potestà di governo è esercitata dal capitolo generale, il quale ha precisamente il compito di «rappresentare» l'istituto «per risultare vero segno della sua unità nella carità»⁴². In questa sede riaffiora l'idea di modellazione o di ricerca della forma idonea attraverso la formula: «*ita ut efformetur ut totum institutum repraesentans*» (in modo tale che sia conformato così da rappresentare l'intero istituto). La rappresentanza, intesa in questa accezione, non vincola un delegato a una specifica comunità locale o casa religiosa, ma qualifica il capitolo generale come la configurazione stessa dell'intero istituto.

⁴¹ Can. 512 § 2 CIC («*modo quo reapse configuratur universa portio Populi Dei [...]*»).

⁴² Can. 631 § 1 CIC.

5. Considerazioni conclusive

Da questa analisi emerge la peculiarità del concetto di rappresentanza nel diritto canonico rispetto alla nozione giuridica propria degli ordinamenti civili e dei modelli di democrazia rappresentativa. Le istituzioni sinodali non sono concepite come luoghi nei quali le diverse categorie di fedeli agiscono in virtù di un mandato ricevuto, ma come organismi chiamati a esprimere e a rendere visibile la pluralità della realtà ecclesiale nella sua unità. La partecipazione dei fedeli alla vita e alla missione della Chiesa trova certamente nelle procedure di designazione, elezione e consultazione uno strumento essenziale di attuazione, ma essa si inserisce in una concezione della comunione ecclesiale che non si esaurisce nella logica della delega o della rappresentanza politica.

In questa prospettiva, il processo sinodale invita a rileggere le istituzioni previste dal Codice non come semplici strutture consultive o organizzative, ma come luoghi nei quali si manifesta la corresponsabilità di tutto il Popolo di Dio e si realizza quel dinamismo di comunione che appartiene alla natura stessa della Chiesa.

La sfida per il diritto canonico contemporaneo consiste pertanto nel favorire maggiormente le forme sempre più attive di partecipazione, in modo che ogni membro del Popolo di Dio contribuisca responsabilmente all'edificazione della comunità ecclesiale, senza smarrire la sua specificità ecclesiologica, nella quale la rappresentanza non riguarda soltanto le persone e i gruppi che la compongono, ma la Chiesa stessa. È mediante queste forme, infatti, che ogni membro del Popolo di Dio contribuisce responsabilmente all'edificazione della comunione ecclesiale.

Proprio per questo motivo, la riflessione canonistica sulla rappresentanza appare oggi particolarmente attuale. Essa è chiamata a confrontarsi con l'esigenza di valorizzare il contributo di tutti i fedeli alla vita della Chiesa, senza recidere il legame tra partecipazione, comunione e struttura gerarchica che caratterizza la costituzione

ecclesiale. In tale equilibrio risiede probabilmente una delle sfide più significative poste dal cammino sinodale alla scienza canonistica contemporanea: elaborare categorie giuridiche capaci di tradurre nell'organizzazione della Chiesa quella corresponsabilità battesimale – o meglio quella partecipazione responsabile⁴³ – che, insieme all'affermazione del ruolo essenziale dei ministri al servizio della comunità, il Concilio Vaticano II ha posto al centro della propria ecclesiologia e che il magistero recente ha nuovamente richiamato come dimensione costitutiva della vita della Chiesa.

⁴³ M. d'Arienzo, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2012, specialmente p. 75 ss.